



## Ministero dell'Istruzione

### Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo

#### Il Ministro dell'Istruzione

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISTO | il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “ <i>Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti</i> ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1- <i>quater</i> , recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di supplenze</i> ”, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VISTO | il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “ <i>Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica</i> ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4- <i>ter</i> , il quale prevede: “ <i>In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti</i> ”; |



## *Ministero dell'Istruzione*

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISTA | la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “ <i>Riforma degli ordinamenti didattici universitari</i> ” e, in particolare, gli articoli 3 e 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VISTA | la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “ <i>Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i> ”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VISTA | il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “ <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i> ”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VISTA | la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “ <i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i> ”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VISTA | la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico</i> ” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “ <i>con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti</i> ”;                                                                                                                                                   |
| VISTO | il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “ <i>Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE</i> ”;                                                                                                                                                                                           |
| VISTO | il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “ <i>Codice dell’Amministrazione digitale</i> ”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VISTO | il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo</i> ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8, comma 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VISTO | il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “ <i>Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca</i> ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VISTA | la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “ <i>Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti</i> ” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”; |
| VISTO | il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “ <i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative</i> ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e, in particolare, l’articolo 1, comma 10-bis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VISTO | il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VISTO | il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “ <i>Proroga e definizione di termini</i> ”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Ministero dell'Istruzione

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VISTO | il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante <i>“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”</i> ;                                                     |
| VISTO | il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante <i>“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”</i> e, in particolare, l'articolo 14, commi 2 e 3;                                                                                                                                              |
| VISTO | il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante <i>“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”</i> ;                                                                                                                                                                                                                                        |
| VISTO | il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, <i>“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”</i> ;                                                       |
| VISTO | il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante <i>“Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”</i> ;                                                                                                                                                                                             |
| VISTO | il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante <i>“Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»”</i> ; |
| VISTO | il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante <i>“Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;</i>                    |
| VISTO | il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante <i>“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”</i> , come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666,                                                                                 |
| VISTO | il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante <i>“Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”</i> ;                                                                                                                                                                                                                                              |
| VISTO | il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che <i>“dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”</i> ;        |



## Ministero dell'Istruzione

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISTO    | il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l'articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VISTO    | il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante “ <i>Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente</i> ”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ATTESA   | la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come novellati dal medesimo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, tenendo conto che la limitazione a un biennio della validità delle predette graduatorie è funzionale all'allineamento delle procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento con le Graduatorie provinciali per le supplenze e conseguentemente con le graduatorie di istituto, da disciplinare con specifico regolamento; |
| VISTA    | la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 1° luglio 2020;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VISTO    | il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 7 luglio 2020;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RITENUTO | di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta del CSPI di eliminare i commi 2 e 3 dell'articolo 2 e i commi 14 e 15 dell'articolo 13 dell'ordinanza in quanto gli stessi sono funzionali ad assicurare una disciplina organica delle operazioni e coordinano disposizioni previste da norme di rango primario;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RITENUTO | di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare all'articolo 3 i commi 5 lettera b) e 7 lettera b) punto i e le conseguenti modifiche proposte all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 13, comma 17, lettera d), prevedendo la costituzione di un elenco provinciale aggiuntivo distinto dalle graduatorie in quanto si aggraverebbe la procedura senza modificarne gli effetti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RITENUTO | di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 6, lettera b punto ii, sub. 1 poiché in contrasto con l'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 che prevede espressamente il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1 lettera b) e 2 lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RITENUTO | di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 7, lettere a) e b) e l'articolo 12, commi 5, 6 e 7 prevedendo la precedenza sui posti di sostegno dei soggetti abilitati in quanto il possesso dell'abilitazione è già valorizzato con il riconoscimento di specifico punteggio nella tabella titoli e la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Ministero dell'Istruzione

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | predetta abilitazione, per i gradi specificati, non costituisce più titolo di accesso alle procedure di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;                                                                                                                                                                           |
| RITENUTO | di poter accogliere in parte la richiesta di riformulare l'articolo 3, comma 8, in quanto la semplificazione proposta è generica e non tiene conto della peculiarità dei requisiti di accesso alla seconda fascia per il personale educativo, mentre è accolto l'inserimento tra i titoli del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione; |
| RITENUTO | di non poter integrare l'articolo 4, commi 1 e 2, in quanto la modifica è in contrasto con le previsioni contenute all'allegato E del D.M. 9 maggio 2017 n. 259;                                                                                                                                                                            |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 7, comma 3, aumentando a 20 giorni il termine minimo per la presentazione delle istanze a garanzia della conclusione della procedura in tempo utile per la costituzione delle graduatorie per le supplenze per l'anno scolastico 2020/21;                            |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta di inserire i commi 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 in un nuovo articolo 7-bis per ragioni di economicità nella stesura dell'atto;                                                                                                                                                                         |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 7, comma 12, lettera b) in quanto la dichiarazione di valore è prevista dalla normativa vigente;                                                                                                                                                                              |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 4 poiché si porrebbe in contrasto con la previsione di cui al comma 6-ter dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;                                                                                                                   |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera c) in quanto in contrasto con l'articolo 1-quater comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;                                                                                                                                                    |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 3, in quanto la disciplina delle modalità di convocazione sarà oggetto di eventuale successivo provvedimento;                                                                                                                                                      |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 8, in quanto l'individuazione di uno strumento giuridico che consenta di utilizzare le precedenti graduatorie non può costituire oggetto della presente ordinanza;                                                                                                  |
| RITENUTO | di non poter accogliere la proposta del CSPI di aumentare a 48 ore il preavviso per la trasmissione della proposta di assunzione e per la presa di servizio di cui all'articolo 13, comma 3, in quanto pregiudicherebbe la funzionalità del servizio scolastico;                                                                            |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare i dati essenziali relativi alla supplenza di cui all'articolo 13, comma 4, con il plesso scolastico di servizio in quanto soggetto a possibile mutamento nel corso dell'incarico;                                                                                                |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 13, commi 9, 12 e 13, in quanto tautologica;                                                                                                                                                                                                                                 |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 14, comma 1, lettera b) punto i in quanto comporterebbe un rallentamento delle operazioni;                                                                                                                                                                                   |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta del CSPI di inserire all'articolo 14, comma 2, la previsione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131 al fine di garantire l'omogeneità nelle                                                                               |





## *Ministero dell'Istruzione*

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | procedure di attribuzione delle supplenze e di non poter accogliere, altresì, la richiesta di integrazione con l'articolo 8 comma 2 del predetto DM in quanto la previsione è già contenuta nel testo dell'ordinanza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RITENUTO | di non accogliere la richiesta di inserire all'articolo 16 un comma relativo al trattamento dei dati personali in quanto sarà oggetto di diverso provvedimento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RITENUTO | di non poter accogliere la richiesta del CSPI di mantenere le tabelle attualmente in vigore, di cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017, in quanto le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti e in quanto si verrebbe a ingenerare una palese e ingiustificabile disparità di trattamento tra gli aspiranti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RITENUTO | attese le osservazioni del CSPI medesimo, dalle quali emerge in ogni caso l'esigenza di rivedere le tabelle di valutazione dei titoli, di accogliere, diversamente, le richieste del predetto consesso di modificare le tabelle di valutazione dei titoli professionali ed artistici, avendo riguardo a disporre integrazioni che non coinvolgano un intervento discrezionale nella valutazione e garantendo un equo bilanciamento dei punteggi riconosciuti, ferma restando l'impossibilità di un consolidamento dei titoli in precedenza valutati, nonché di reintrodurre, nella tabella A/1, la valutazione delle abilitazioni acquisite antecedentemente all'istituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, come già previsto dal citato DM 374/2017; |
| RESA     | l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2020 e 1° luglio 2020;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SENTITO  | il Ministero dell'Economia e delle Finanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### **ORDINA**

#### **Articolo 1**

*(Oggetto e definizioni)*

1. La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. Ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni:
  - a) Ministro: il Ministro dell'istruzione;
  - b) Ministero: il Ministero dell'istruzione;
  - c) Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  - d) Legge 124/1999: la legge 3 maggio 1999, n. 124;
  - e) Legge 107/2015: la legge 13 luglio 2015, n. 107;
  - f) D.lgs 59/2017: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;



## *Ministero dell'Istruzione*

- g) DL 22/2020: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- h) USR: l'Ufficio scolastico regionale o gli Uffici scolastici regionali;
- i) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
- j) GAE: le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- k) GPS: le graduatorie provinciali per le supplenze;
- l) Ordinamento delle classi di concorso: decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
- m) CFU: crediti formativi universitari;
- n) CFA: crediti formativi accademici.

### **Articolo 2**

#### *(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo.
2. Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto.
3. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.



## *Ministero dell'Istruzione*

4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
  - a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
  - b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
  - c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
8. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine:
  - a) per le supplenze annuali di cui al comma 4, lettera a), il 31 agosto;
  - b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
  - c) per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

### **Articolo 3**

#### *(Graduatorie Provinciali per le Supplenze)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).
2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.
3. Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli





## *Ministero dell'Istruzione*

aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione.

4. I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374.
5. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:
  - a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
  - b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.
6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
  - a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
  - b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
    - i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
      1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
      2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs 59/2017;
      3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
    - ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
      1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
      2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs 59/2017;
      3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
7. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:



## *Ministero dell'Istruzione*

- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
  - b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
    - i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
    - ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
8. Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate:
- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;
  - b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
    - i. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53;
    - ii. abilitazione per la scuola primaria;
    - iii. diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti:
      - 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
      - 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs 59/2017;
      - 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative;
    - iv. laurea in scienze dell'educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti:
      - 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
      - 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs 59/2017;
      - 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative.
9. Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti.



## *Ministero dell'Istruzione*

*(Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64)*

1. Ai sensi dell'Ordinamento delle classi di concorso, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS, nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 che abbiano svolto, ai sensi dell'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali e che siano in possesso dei titoli previsti dal predetto allegato, ovvero di titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti, riconosciuti validi per le predette classi di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e congiunti alla certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana ai sensi della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
2. Ai sensi del comma 1, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti che:
  - a) privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso, siano in possesso dei titoli previsti dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
  - b) privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, siano in possesso, congiuntamente:
    - i. dei titoli previsti dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
    - ii. dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17.

### **Articolo 5**

*(Disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici)*

1. Ai sensi dell'Ordinamento delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso:
  - a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
  - b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;



## *Ministero dell'Istruzione*

- c) A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
  - d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
  - e) B-01 Attività pratiche speciali;
  - f) B-29 Gabinetto fisioterapico;
  - g) B-30 Addetto all'ufficio tecnico;
  - h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
  - i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
  - j) B-33 Assistente di Laboratorio
- possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
- 2. Gli aspiranti di cui al comma 1 in possesso di abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A-86 possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso.
  - 3. Gli aspiranti di cui al comma 1, in possesso del titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle Graduatorie di istituto di terza fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32,
    - a) qualora in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti a norma dell'articolo 67, comma 5, del Testo Unico, possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS sostegno;
    - b) qualora in possesso del titolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono fare domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01, alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32.

### **Articolo 6**

#### *(Requisiti generali di ammissione)*

- 1. Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, debbono possedere i seguenti requisiti generali:
  - a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
    - i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 3-*bis*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    - ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;



## *Ministero dell'Istruzione*

- iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
  - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2020;
  - c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  - d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato ai sensi dell'articolo 2, comma 7-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
  - e) per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto:
- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
  - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  - c) coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento;
  - d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
  - e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
  - f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
  - g) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;
3. I soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento possono presentare istanza, qualora la predetta sanzione si concluda antecedentemente al termine del biennio di riferimento, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l'attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione.
4. Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.

### **Articolo 7**

#### *(Istanza di partecipazione)*

1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti.



## *Ministero dell'Istruzione*

2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo provvedimento della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine minimo di quindici giorni per la presentazione delle istanze.
4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:
  - a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6;
  - b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente o educativo per i distinti ruoli;
  - c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
  - d) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
  - e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;
  - f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;
  - g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  - h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
5. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza.





## *Ministero dell'Istruzione*

6. L'amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all'articolo 6.
8. L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.
9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
10. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
11. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2.
12. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:
  - a) titoli di studio conseguiti all'estero;
  - b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
  - c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.

### **Articolo 8**

#### *(Valutazione dei titoli)*

1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:
  - a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
  - b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
  - c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
  - d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
  - e) prima fascia ITP, allegato A/5
  - f) seconda fascia ITP, allegato A/6
  - g) prima fascia sostegno, allegato A/7
  - h) seconda fascia sostegno, allegato A/8



## *Ministero dell'Istruzione*

- i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;
- j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.
- 2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.
- 3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.
- 4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.
- 5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
- 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
- 7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
- 8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.
- 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
- 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

### **Articolo 9**

*(Pubblicazione graduatorie — Ricorsi)*

- 1. Il dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale pubblica, sul sito internet dell'Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all'Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.
- 2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.



## *Ministero dell'Istruzione*

### **Articolo 10**

*(Elenco aggiuntivo alle GPS)*

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 1, secondo modalità specificate nell'apposito decreto di cui al comma 4.
3. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al comma 1:
  - a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti.
  - b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.
4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema.

### **Articolo 11**

*(Graduatorie di istituto)*

1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:
  - a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;
  - b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
  - c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti.
2. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti.



## *Ministero dell'Istruzione*

3. Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS.
4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.
5. In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia di cui all'articolo 10, l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto effettua le operazioni di cui al comma 4 ed è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia; gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.
6. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee sono definite dall'articolo 13 della presente ordinanza.

### **Articolo 12**

*(Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)*

1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale:
  - a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
  - b) del calendario delle convocazioni.
2. Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, i predetti dati sono costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e sono resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento, con le modalità di cui al comma 1.
3. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall'Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate. Con provvedimento della competente direzione generale possono essere disciplinate convocazioni e attribuzioni in modalità telematica.
4. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE, ai sensi del comma 5, e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.



## *Ministero dell'Istruzione*

5. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, sono prioritariamente scorsi gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:
  - a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
  - b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
6. In caso di incapienza degli elenchi di cui al comma 5, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
7. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
8. L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.
9. Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
10. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
11. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
12. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

### **Articolo 13**

*(Conferimento delle supplenze brevi e temporanee)*

1. Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di



## *Ministero dell'Istruzione*

inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

- a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 12, comma 10, della presente Ordinanza;
  - b) totalmente inoccupati.
2. Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.
  3. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all'ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
  4. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene:
    - a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
    - b) il giorno e l'ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
    - c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
  5. Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:
    - a) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
    - b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.
  6. La visualizzazione della posizione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza è oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che resta agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita, fatta salva l'eventuale gestione informatizzata degli atti.
  7. Le istituzioni scolastiche, all'atto dell'accettazione da parte dell'aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.
  8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, sono comunicate al sistema informativo, secondo le istruzioni della guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l'abbandono. Sono altresì comunicate al sistema informativo la mancata presa di





## *Ministero dell'Istruzione*

- servizio e l'abbandono dei supplenti cui sono stati conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).
9. Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all'articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10, della Legge 124/1999 e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
  10. Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  11. Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
  12. Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
  13. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
  14. Ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.
  15. I posti del potenziamento introdotti dall'articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell'articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10, 11 e 16 del presente articolo.
  16. Il dirigente scolastico può, ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni



## *Ministero dell'Istruzione*

- con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
17. Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento della lingua inglese, sono conferite, secondo l'ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica:
- a) agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
  - b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
  - c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
  - d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;
  - e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;
  - f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2019 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 ottobre 2018.
18. Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede nell'ordine alla convocazione:
- a) degli aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto costituiti in conformità a quanto previsto all'articolo 12, comma 5;
  - b) degli aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
  - c) degli aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
  - d) degli aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all'articolo 12, comma 5 e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all'intera provincia, secondo l'ordine di cui alle lettere a), b) e c);
  - e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell'ordine e secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 7.
19. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.
20. L'aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il



## *Ministero dell'Istruzione*

completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

21. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
22. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 19 e 20, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

### **Articolo 14**

*(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)*

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:
  - a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
    - i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
    - ii. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
    - iii. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l'aspirante è inserito;
  - b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:
    - i. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo



## *Ministero dell'Istruzione*

insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

- ii. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  - iii. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.
2. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

### **Articolo 15**

*(Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio)*

1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi specifici.
3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
4. Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
5. Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina



## *Ministero dell'Istruzione*

### **Articolo 16**

#### *(Disposizioni finali)*

1. Con successivo decreto del Ministro, sentito il Garante della Privacy, è ridefinita l'anagrafe dei docenti, in cui confluiscono i titoli certificati presentati per la presente procedura.
2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
3. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L'inclusione diviene effettiva all'esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
4. Per le province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni.
5. Per quanto non specificamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
6. All'atto della costituzione delle GPS di cui alla presente ordinanza decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374.
7. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. La presente ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO  
*On. dott.ssa Lucia Azzolina*